

Quesito 1

Preso atto della risposta fornita da codesta rispettabile Amministrazione al quesito n. 7, si chiede di voler precisare, nel caso di partecipazione alla gara sotto forma di persona giuridica (ossia quale società di ingegneria, società di professionisti o relativi consorzi, ovvero raggruppamento temporaneo nel cui ambito siano presenti una o più di tali soggetti) se il requisito di cui all'art. 17, punto II del Disciplinare, inerente "un numero massimo di tre servizi, diversi da quelli dichiarati /prodotti ai fini dell'ammissione e previsti al punto 11.2. lett.c) del disciplinare, relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni di progettazione preliminare e redazione studio di fattibilità sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento"

A) debba essere posseduto da uno o più professionisti attualmente presenti nella persona giuridica ed altresì indicati all'interno del gruppo di lavoro che interverrà in fase esecutiva,

OPPURE

B) se esso possa essere proprio anche di professionisti non più facenti parte della predetta persona giuridica - ma che hanno operato in passato all'interno della medesima, con ciò contribuendo ad arricchirne la capacità professionale - e dunque attualmente impossibilitati a far parte del gruppo di lavoro che sarà incaricato delle prestazioni in questione.

Si rileva, a tal proposito, che imporre la presenza all'interno del predetto gruppo di lavoro, delle persone fisiche che hanno eseguito progettazioni/studi di fattibilità per l'operatore economico concorrente (partecipante alla gara nella veste di persona giuridica, nelle declinazioni sopra indicate, anche in epoche molto risalenti nel tempo, sino a 10 anni antecedenti la pubblicazione della presente gara), sarebbe **oltremodo restrittivo della partecipazione e lesivo della concorrenza**, anche in considerazione dei requisiti richiesti per le società di ingegneria, le società di professionisti ed i relativi consorzi, rispettivamente dagli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010, applicabili alla gara in questione.

Risposta

Quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 17, punto II, non è un requisito ai fini dell'ammissibilità come i servizi di cui al paragrafo 11.2 lett.c), ma trattasi di elemento di valutazione relativo all'offerta tecnica del concorrente, che partecipa con la forma giuridica che ritiene più consona rispetto alle specifiche richieste dal disciplinare di gara, e che sarà valutato come previsto dal successivo paragrafo 19 B). La risposta è peraltro già stata fornita al precedente quesito n. 7 in data 4/4/2016.

Quesito 2

Con riferimento alle modalità di redazione dell'offerta tecnica di cui al cap. 17, si chiede di confermare la possibilità di inserire gli elementi necessari all'identificazione del documento (oggetto procedura, nome stazione appaltante titolo documento, compagine offerente, numerazione della pagina, elementi quindi estranei alla proposta tecnica in sé) all'interno dei margini del documento, come comunemente avviene nell'ambito della redazione di documenti tecnici.

Risposta

A tale proposito vedasi risposta I al quesito n. 12 del 4/4/2016.